AL.P.I. on line

Manuale Intermediari

Edizione 22.12.2015

Sommario

INTRODUZIONE **1**

1 ACCESSO AL SERVIZIO **3**

2 DATORI DI LAVORO, IMPRESE E ALTRI SOGGETTI NON ARTIGIANI **5**

2.1 RETRIBUZIONI REGOLAZIONE 6
2.1.1 Retribuzioni specifiche: silicosi/asbestosi *7*
2.1.2 Retribuzioni parzialmente esenti *8*
2.1.3 Retribuzioni esenti 100% *10*
2.1.4 Sconto regolazione *11*
2.2 RETRIBUZIONI RATA 12
2.2.1 Retribuzioni specifiche: silicosi/asbestosi *13*
2.2.2 Agevolazioni Rata *14*
2.3 ULTERIORI RIDUZIONI DEL PREMIO APPLICATE D'UFFICIO 15
2.4 POLIZZA DIPENDENTI PONDERATA 15
2.5 APPRENDISTI 18
2.6 RIDUZIONI CONTRIBUTIVE ART. 32, COMMA 7-TER, LEGGE 98/2013 RICONOSCIUTE IN PROPORZIONE AL PRODOTTO COLTIVATO E ALLEVATO DAI SOCI IN ZONE DI MONTAGNA E SVANTAGGIATE 19
2.7 ADDIZIONALE FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO (LEGGE N. 244/2007, ART.1, COMMI DA 241 A 246, D.M. 30/2011) 20
2.8 RATEAZIONE DEL PREMIO EX LEGE 449/97 E 144/99 20
2.9 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 21
2.10 CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE 22

3 IMPRESE ARTIGIANE SENZA DIPENDENTI **24**

3.1 RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE IMPRESE ARTIGIANE (ART. 1, COMMI 780 E 781, LEGGE N. 296/2006 E ART.1, C. 23, LEGGE N. 247/2007) 25
3.2 POLIZZA ARTIGIANA 26
3.2.1 Regolazione *26*
3.2.2 Agevolazioni Regolazione *28*
3.2.3 Rata *28*
3.2.4 Agevolazioni Rata *31*
3.3 POLIZZA ARTIGIANA PONDERATA 32
3.4 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 34
3.5 CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE 35

4 IMPRESE ARTIGIANE CON DIPENDENTI **37**

INTRODUZIONE

"Al.P.I. on line" è il servizio telematico con cui gli utenti dichiarano le retribuzioni per l'autoliquidazione dell'anno in corso e le trasmettono all'INAIL entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Utilizzando questo software è possibile:

- inoltrare telematicamente le dichiarazioni delle retribuzioni (si ricorda che sono esonerate da tale obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente ovvero hanno occupato esclusivamente lavoratori con qualifica di apprendista);
- comunicare la volontà di avvalersi del beneficio del pagamento del premio in quattro rate, con maggiorazione degli interessi sulle rate successive alla prima, ai sensi della legge n.449/97 e della legge n.144/99;
- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- calcolare il premio di autoliquidazione (somma algebrica della rata e della regolazione), in base ai dati inseriti dall'utente;
- chiedere la riduzione artigiani prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, sul premio di regolazione dovuto per l'autoliquidazione dell'anno successivo, qualora sussistano i requisiti;
- per le cooperative non operanti in zone montane e/o svantaggiate che abbiano i requisiti previsti per poter usufruire delle riduzioni contributive previste dall'art.32, comma 7-ter, legge n.98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, comunicare la percentuale di prodotto conferito da soci operanti in zone montane e/o svantaggiate, in rapporto al prodotto totale manipolato trasformato o commercializzato dalle stesse.

Il servizio propone le basi di calcolo relative al codice ditta registrate nell'archivio di produzione dell'INAIL, ovviamente non modificabili dall'utente.

Il servizio conteggia/visualizza anche l'importo dovuto per eventuali contributi associativi.

Al termine dell'elaborazione il software consente all'utente di visualizzare/stampare:

- il facsimile del modello F24 per i versamenti dovuti;
- la dichiarazione delle retribuzioni (Modello 1031);
- il dettaglio degli importi dovuti distinti per periodo di regolazione e di rata e per singola polizza;
- l'importo delle quattro rate maggiorate dei relativi interessi, se è stata selezionata l'opzione "rateazione ai sensi della L. 449/97 (art.59, comma 19) e della L. 144/99"

Il sistema, infine, rilascia all'utente la ricevuta dei dati trasmessi, attestante l'adempimento dell'obbligo di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il termine di legge; termine che, a partire dal 2015, è fissato al 28 febbraio[1] dell'anno dell'autoliquidazione, fermo restando il termine del 16 febbraio per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata.

[1] Il Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2015 ha fissato al *28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art.28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, fermo restando il termine previsto dall'art.28, comma 1 e dall'art.44, comma 2 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.*

Se l'ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

1 ACCESSO AL SERVIZIO

Gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, agronomi e dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, CAF imprese, commercialisti ed esperti contabili, consorzi di società cooperative, periti agrari e periti agrari laureati, tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti, società capogruppo, servizi associazioni) dopo essersi collegati a www.inail.it ed aver inserito nel campo "utente" il codice fiscale e la password nel relativo campo, accedono al servizio da: Servizi Online – Autoliquidazione – Alpi online (Figura 1.1).

Figura 1.1 Menù di accesso

Per procedere alla compilazione dei moduli per l'inoltro della dichiarazione salari, è necessario che i codici ditta di interesse siano stati precedentemente inseriti in delega tramite l'apposita funzionalità di Servizi Online (Gestione Utente – Ditte in delega – Inserimento).

Una volta effettuata l'autenticazione e aver selezionato il servizio Alpi online, l'utente deve selezionare il modulo "**nuova dichiarazione salari**" (Figura 1.2).

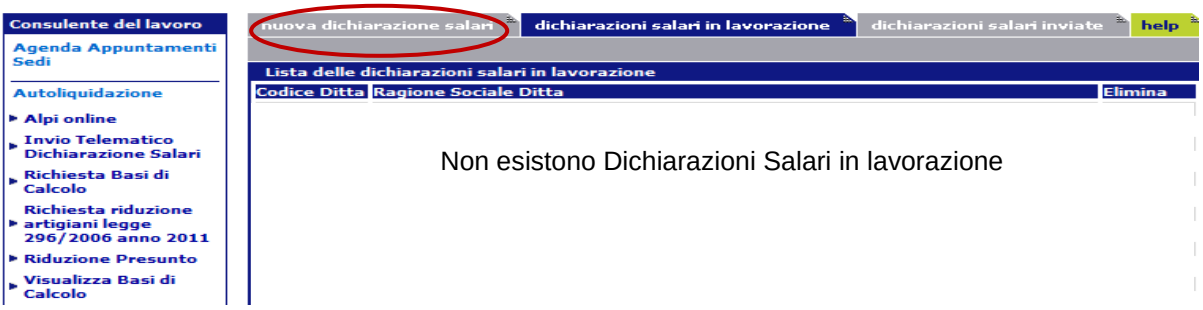

Figura 1.2 Moduli generali dell'applicativo

In questo modo si accede alla maschera generale per la visualizzazione/inserimento dei dati per il calcolo del premio di autoliquidazione (Figura 1.3).

Figura 1.3 Maschera generale

In questa maschera possiamo distinguere tre sezioni:

1) Sezione "**Dati generali**", in cui sono visualizzati i dati anagrafici della ditta e l'importo della rata anticipata nonché le seguenti funzionalità:
   - certificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 296/2006 art.1 commi 780 e 781 per usufruire dello sconto artigiani sul premio di regolazione dell'anno successivo a quello in cui stiamo facendo l'autoliquidazione (Es: stiamo effettuando il calcolo del premio di autoliquidazione 2015/2016, la domanda di ammissione alla riduzione artigiana varrà per la regolazione 2016 dell'autoliquidazione 2016/2017);
   - comunicare la rateazione del premio ai sensi della legge n.449/97 (art.59, comma 19) e della legge n.144/99;
   - comunicare la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in zone montane e/o svantaggiate alle cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e/o svantaggiate per usufruire della riduzione ex articolo 32 comma 7-ter della legge n.98/2013.
2) Sezione "**Contributi Associativi**", in cui sono visualizzati i dati relativi ai contributi associativi e al relativo ammontare;
3) Sezione "**PAT: posizioni assicurative territoriali**", in cui sono visualizzati i numeri delle posizioni assicurative territoriali associate alla ditta e le relative polizze attive. Questa è la sezione in cui devono essere inserite le retribuzioni e gli altri dati necessari al calcolo del premio assicurativo.

Al di sotto delle tre sezioni, infine si trova il tasto attraverso cui si accede alla funzionalità del calcolo dell'autoliquidazione; funzionalità che dovrà essere attivata solo alla fine del processo di inserimento dei dati.

2 DATORI DI LAVORO, IMPRESE E ALTRI SOGGETTI NON ARTIGIANI

I soggetti assicuranti titolari di Codice Ditta, non inquadrati nella gestione artigianato, sono tenuti a presentare la dichiarazione salari relativa all'anno precedente quello dell'autoliquidazione. Tale adempimento deve essere assolto esclusivamente per via telematica entro il 28 febbraio dell'anno dell'autoliquidazione. Il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio dello stesso anno.

Per denunciare le retribuzioni, l'utente deve compilare le maschere relative all'assicurazione dipendenti della sezione PAT (Figura 2.1):

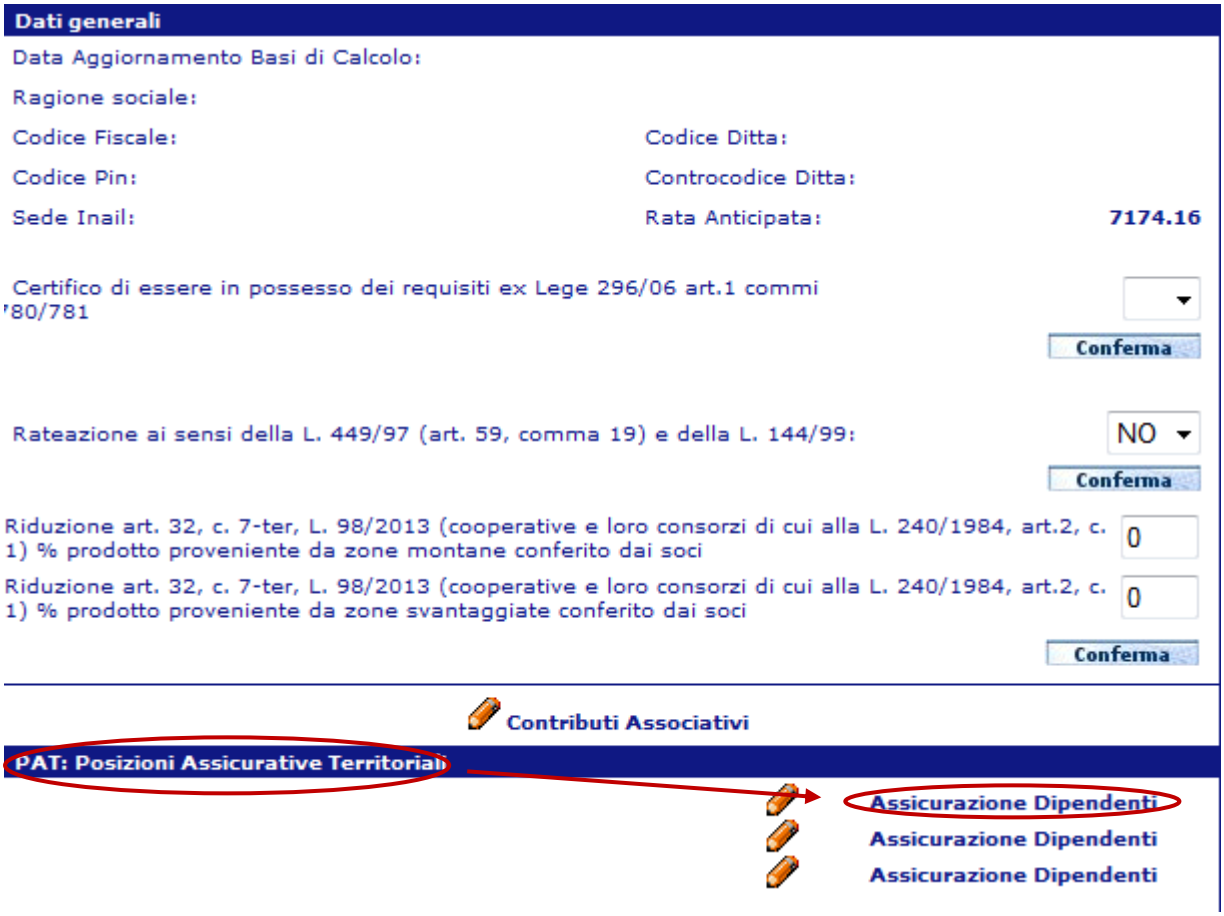

Figura 2.1 PAT: Assicurazione Dipendenti

Una volta selezionata la voce "Assicurazione Dipendenti", entriamo nella maschera della polizza dipendenti (Fig. 2.2), in cui devono essere dichiarate le retribuzioni dei lavoratori subordinati, dei soci, degli associati in partecipazione, dei collaboratori non artigiani e i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi e dei collaboratori a progetto.

La maschera è suddivisa in tre sezioni **Codice Voce** / **Regolazione Anno XXXX** / **Rata Anno XXXX** :

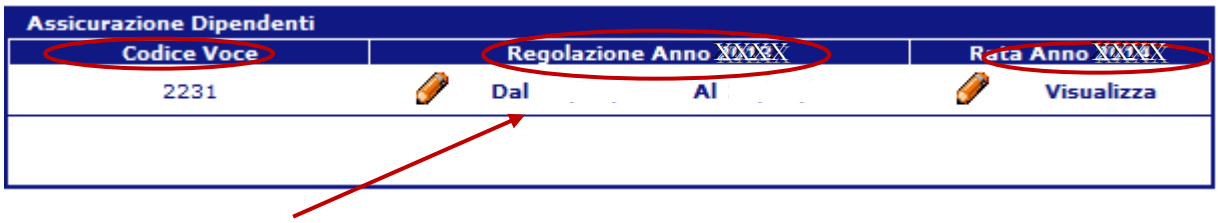

Figura 2.2 Polizza dipendenti

Nella sezione **Codice Voce** sono riportate le voci di rischio delle tariffe dei premi alle quali l'INAIL ha classificato le lavorazioni denunciate dal soggetto assicurante, titolare del codice ditta.

L'inserimento dei dati necessari per il calcolo dell'autoliquidazione (retribuzioni, eventuali quote esenti, agevolazioni e sconti) deve essere effettuato per ciascuna voce di rischio e per entrambi i periodi in cui viene ripartito il calcolo del premio di autoliquidazione, cioè per il periodo di regolazione (anno precedente) e per il periodo di rata (anno in corso).

2.1 Retribuzioni Regolazione

Per dichiarare le retribuzioni, selezionare il periodo di regolazione nella Figura 2.2., che sarà valorizzato con l'anno di regolazione dell'autoliquidazione in corso. In tal modo si accede alla maschera relativa alla regolazione dipendenti (Figura 2.3), che risulta suddivisa in tre sezioni:

1) **Basi di calcolo**, in cui sono indicati i seguenti dati:
   - il tasso medio di tariffa;
   - il tasso applicabile (campo che risulta valorizzato solo nel caso in cui il soggetto assicurante abbia iniziato l'attività da oltre un biennio);
   - il tasso applicato;
   - la gestione di inquadramento;
   - la misura dell'oscillazione in diminuzione o in aumento in presenza di OT 20;
   - la misura dell'oscillazione tasso silicosi/asbestosi, se presente il relativo rischio;
   - l'addizionale amianto se dovuta;
   - l'indicazione della eventuale presenza del rischio silicosi/asbestosi;
   - la riduzione ai sensi della legge n.147/2013 con l'indicazione della percentuale nei casi in cui spetta[2].
2) **Agevolazioni**, in cui sono riportate le informazioni relative all'applicazione di eventuali riduzioni sul premio spettanti al soggetto assicurante titolare del codice ditta;
3) **Dati Retributivi**, in cui vanno inserite le retribuzioni complessive, le quote di retribuzione parzialmente esenti, le retribuzioni interamente esenti e le retribuzioni soggette a sconto per l'anno di regolazione.

[2] La percentuale di riduzione del premio prevista dalla legge n.147/2013 per l'anno 2015 è stata fissata al 15,38% e viene riconosciuta in presenza di tasso applicabile minore o uguale al tasso medio di tariffa, nel caso di soggetto assicurante che abbia iniziato l'attività da oltre un biennio, ovvero in presenza di accoglimento dell'istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi degli articoli 19 e 20 delle MAT (Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi).

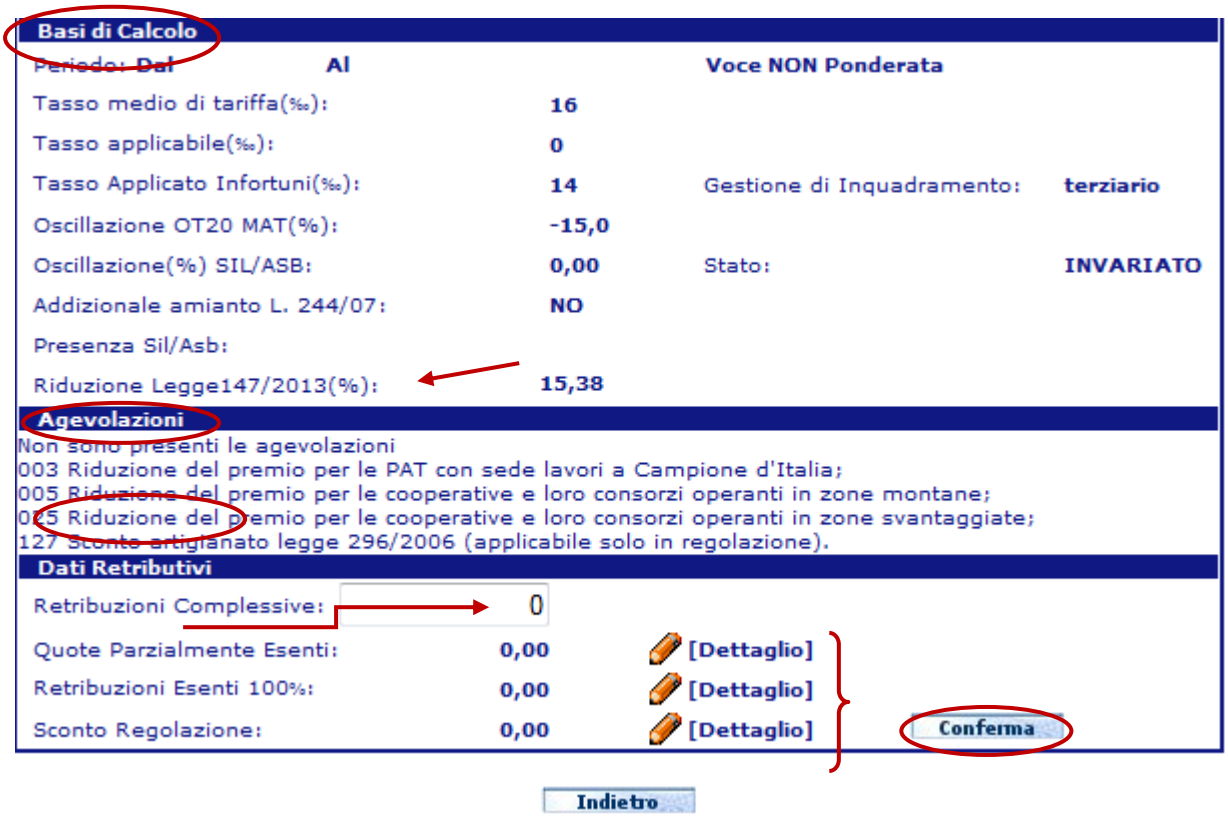

Figura 2.3 Polizza Dipendenti: Regolazione

Nel campo retribuzioni complessive devono essere indicate le retribuzioni complessive dell'anno precedente, costituite:

- dall'ammontare delle retribuzioni erogate ai dipendenti non soggette ad alcuna forma di esenzione;
- da quelle con esenzione inferiore al 100%;
- dai compensi erogati ai collaboratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi;
- dalle retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di imprese non artigiane.

Non devono essere incluse le retribuzioni degli apprendisti e quelle dei dipendenti con contratto di inserimento, per i quali il datore di lavoro usufruisce dell'esenzione totale del premio.

2.1.1 Retribuzioni specifiche: silicosi/asbestosi

Il soggetto assicurante, titolare di codice ditta, tenuto al pagamento del premio supplementare contro il rischio specifico silicosi o asbestosi, deve dichiarare anche le retribuzioni specifiche dei soggetti esposti a tali rischi aggiuntivi.

Il premio supplementare per il rischio silicosi/asbestosi, infatti, è riferito a un tasso calcolato in base al rapporto di incidenza delle retribuzioni specifiche dei lavoratori esposti al rischio sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i lavoratori assicurati.

Se è presente il rischio silicosi/asbestosi, nel campo "Retribuzioni SIL/ASB" della maschera "Regolazione dipendenti" devono essere inserite le retribuzioni specifiche degli assicurati esposti a tali rischi aggiuntivi (Figura 2.4):

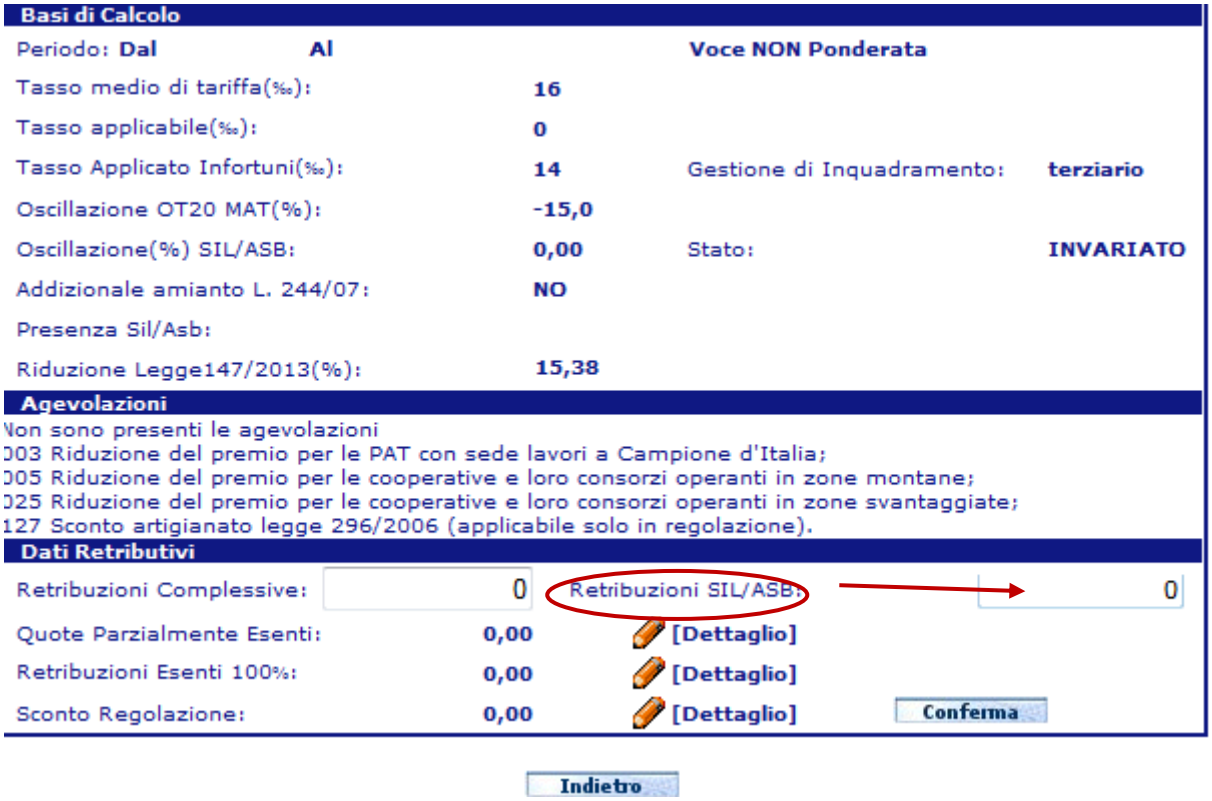

Figura 2.4 Polizza Dipendenti: Retribuzioni Silicosi/Asbestosi

Si tratta di dati obbligatori in assenza dei quali l'applicativo non consente all'utente di confermare i dati e procedere al calcolo dell'autoliquidazione.

Una volta digitate le retribuzioni complessive e le retribuzioni specifiche dei soggetti esposti a tali rischi aggiuntivi possiamo confermare i dati inseriti con l'apposito tasto e tornare alla maschera della Figura 2.2 pag.6, nella quale adesso risulterà completata la compilazione del periodo di regolazione (flag verde nella Figura 2.8 pag.12).

2.1.2 Retribuzioni parzialmente esenti

Per inserire le quote parzialmente esenti, così come le retribuzioni completamente esenti e quelle soggette a sconto per l'anno di regolazione si deve selezionare il corrispondente campo "Dettaglio" nella maschera "Regolazione Dipendenti" della Figura 2.3 pag.7 entrando così nei successivi moduli.

Il primo "dettaglio" della Figura 2.3 consente l'accesso alla maschera per l'inserimento delle retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione (Figura 2.5):

- CFL/Contratti inserimento con esenzione al 25%;
- Contratti inserimento con esenzione al 40%;
- CFL/Contratti di inserimento con esenzione al 50%, equiparati con esenzione al 50%;
- Soggetti di cui alla legge 407/90 con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo determinato di ultra cinquantenni ex articolo 4, comma 8, legge n.92/2012, con esenzione al 50%;
- Proroga rapporti di lavoro instaurati con ultra cinquantenni ex articolo 4, commi 8 e 13, legge 92/2012 con esenzione al 50%;

- Riassunzione e trasformazione a tempo indeterminato di ultracinquantenne ex articolo 4, comma 9, legge n.92/2012, con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo indeterminato di ultracinquantenne ex articolo 4, comma 10, legge n. 92/2012, con esenzione al 50%;
- Proroga di rapporti di lavoro non agevolati, perché instaurati prima del 2013, ovvero perché instaurati quando il lavoratore non aveva 50 anni ex articolo 4, commi 8 e 13, legge n. 92/2012, con esenzione al 50%;
- Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati, perché instaurati prima del 2013, ovvero perché instaurati quando il lavoratore non aveva 50 anni ex articolo 4, comma 9, legge n. 92/2012, con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito ex articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e D.M. 20 marzo 2013, con esenzione al 50%;
- Proroga del contratto a tempo determinato stipulato con donne di qualsiasi età prive di un impiego retribuito ex articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e D.M. 20 marzo 2013, con esenzione al 50%;
- Trasformazione a tempo indeterminato del contratto stipulato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito ex articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e D.M. 20 marzo 2013, con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito ex articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e D.M. 20 marzo 2013, con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del regolamento UE 651/2014 ai sensi dell' articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e del D.M. 27 marzo 2008 con esenzione al 50%;
- Proroga del contratto a tempo determinato stipulato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del regolamento UE 651/2014 ai sensi dell' articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e del D.M. 27 marzo 2008 con esenzione al 50%;
- Trasformazione a tempo indeterminato del contratto stipulato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del regolamento UE 651/2014 ai sensi dell' articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e del D.M. 27 marzo 2008 con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f) del regolamento UE 651/2014 ai sensi dell' articolo 4, comma 11, legge n. 92/2012 e del D.M. 27 marzo 2008 con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti ex articolo 4, comma 11, legge 92/2012, con esenzione al 50%;

- Proroga del contratto a tempo determinato stipulato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti ex articolo 4, comma 11, legge 92/2012, con esenzione al 50%;
- Trasformazione a tempo indeterminato del contratto stipulato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti ex articolo 4, comma 11, legge 92/2012, con esenzione al 50%;
- Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti ex articolo 4, comma 11, legge 92/2012, con esenzione al 50%.

Per indicare le quote di retribuzione parzialmente esenti è necessario:
1. selezionare il tipo di esenzione dal menù a tendina,
2. digitare il relativo importo nel campo evidenziato
3. selezionare il tasto **Aggiungi** per confermare l'inserimento.

Al termine dell'inserimento i dati inseriti devono essere confermati selezionando l'apposito tasto di **Conferma (4)** tornando così alla Figura 2.3 pag.7.

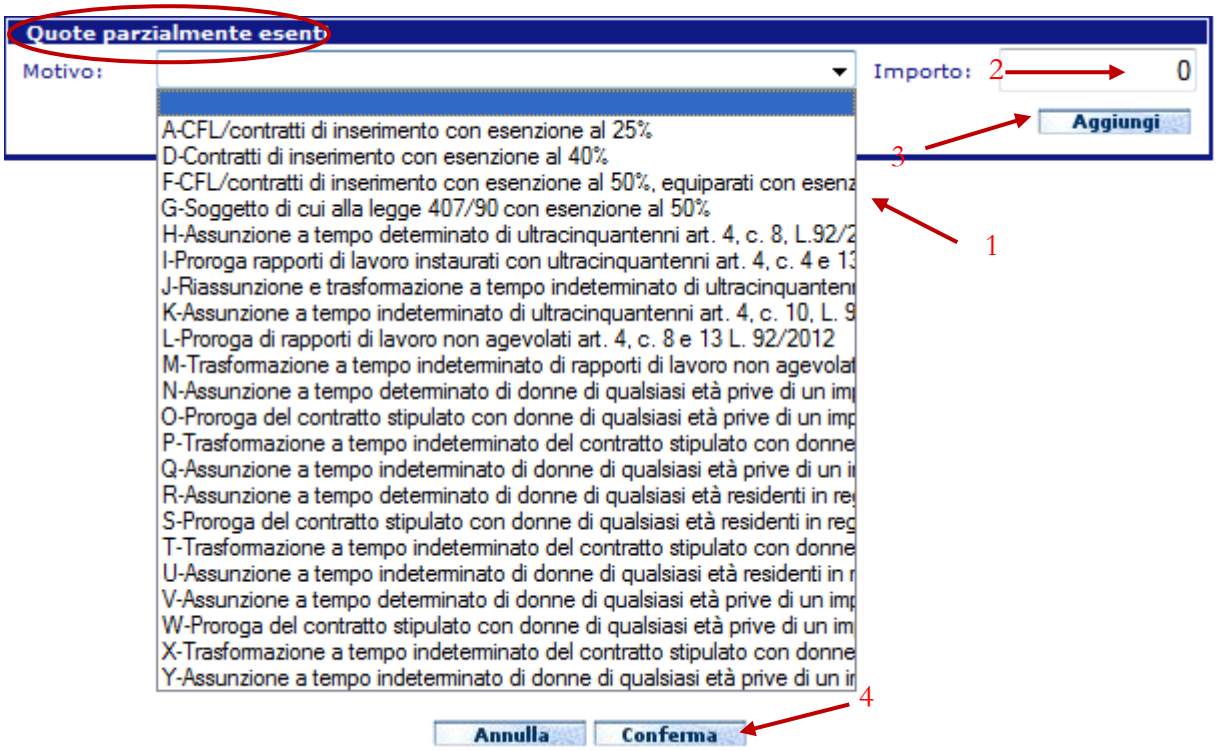

Figura 2.5: Polizza Dipendenti: Retribuzioni parzialmente esenti

2.1.3 Retribuzioni esenti 100%

Il secondo dettaglio della Figura 2.3 pag.7 consente l'accesso alla maschera per l'inserimento delle retribuzioni interamente esenti da contribuzione (Figura 2.6), quindi con esenzione al 100% del premio assicurativo.

Alla data di redazione del presente manuale le esenzioni al 100% riguardano i lavoratori assunti con contratto di inserimento fino al 31.12.2012 da imprese anche del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti e da datori di lavoro del settore agricolo ubicati in territori del

Mezzogiorno nonché da imprese artigiane ovunque operanti (artt. 54-59 dlgs 276/2003) e i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi in CIGS assunti fino al 31.12.2014 con contratto a tempo indeterminato da imprese operanti nel Mezzogiorno, ecc. (art. 8, comma 9, legge 407/90).

Per indicare le retribuzioni esenti al 100% è necessario selezionare il tipo di esenzione dal menù a tendina, digitare il relativo importo nel campo evidenziato, confermare l'inserimento con il tasto **Conferma** e tornare alla Figura 2.3 pag.7.

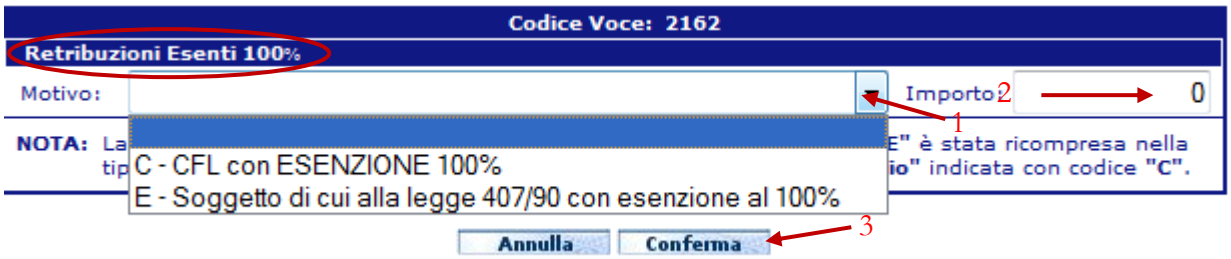

Figura 2.6 Polizza Dipendenti: Retribuzioni esenti 100%

2.1.4 Sconto regolazione

Il terzo "dettaglio" della Figura 2.3 pag.7 consente l'accesso alla maschera per l'inserimento delle retribuzioni soggette a sconto per il periodo di regolazione (Figura 2.7).

Al momento della redazione del presente manuale (Autoliquidazione 2015/2016 – Regolazione 2015) le agevolazioni contributive previste sono le seguenti:

- Riduzione dell'11.50% per il settore edile;
- Riduzione del 57,50% per il settore pesca;
- Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili: il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) dei premi si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007;
- Riduzione del 50% per il sostegno della maternità e della paternità.

L'inserimento deve essere effettuato selezionando la voce che interessa dal menù a tendina indicato dalla freccia 1, digitando quindi l'importo delle relative retribuzioni nel campo **Retribuzione**. Selezionare il tasto **Aggiungi** per inserire le retribuzioni soggette a sconto per eventuali ulteriori agevolazioni, come da Figura 2.7.
Una volta completati gli inserimenti i dati devono essere confermati selezionando l'apposito tasto di **Conferma**.

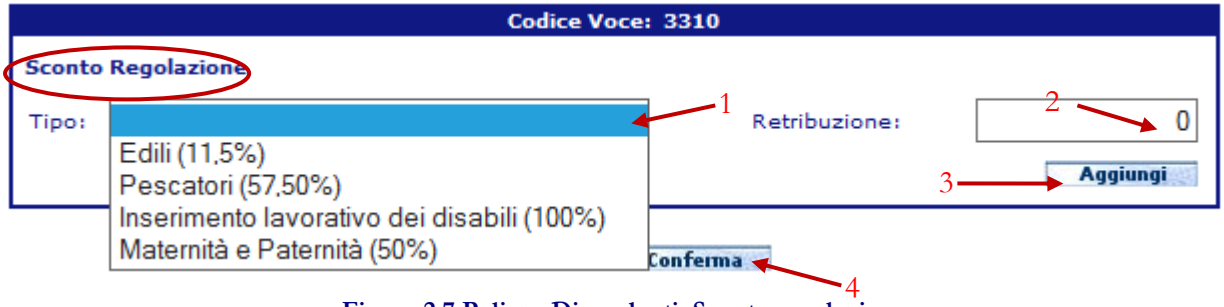

Figura 2.7 Polizza Dipendenti: Sconto regolazione

Una volta confermati i dati, torneremo alla maschera della Figura 2.3 pag.7, nella quale adesso risulterà completata la compilazione del periodo di regolazione (flag verde nella Figura 2.8).

Essendo state inserite le retribuzioni e le eventuali agevolazioni/sconti/esenzioni il sistema è adesso in grado di calcolare il conguaglio (cosiddetta regolazione) sul premio anticipato l'anno precedente.

Per determinare l'ammontare del premio anticipato per l'anno in corso (cosiddetta rata) sulla base delle retribuzioni dichiarate per la regolazione selezionare **Visualizza** sotto "Rata Anno XXXX" nella Figura 2.8:

Figura 2.8 Polizza Dipendenti: Regolazione confermata - Rata

2.2 Retribuzioni Rata

Il premio anticipato per l'anno in corso è calcolato in base alle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte (art.28, D.P.R. 1124/1965).

Se il soggetto assicurante, titolare del codice ditta, prevede di erogare nell'anno in corso retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo presunto (articolo 28, comma 6, D.P.R. n.1124/1965). In questo caso il datore di lavoro deve inviare esclusivamente tramite l'apposito servizio telematico disponibile in Servizi Online la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 16 febbraio.

Le retribuzioni non possono essere modificate in presenza di cosiddetto "presunto protetto" sul classificativo di rata, cioè nel caso di attività iniziata durante l'anno di regolazione. Il pagamento del premio relativo al primo anno solare successivo a quello di inizio attività, infatti, deve essere effettuato in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio (art. 28, comma 2, lettera a), D.P.R. n.1124/1965).

Nella prima sezione della maschera (Figura 2.9), oltre alle retribuzioni presunte, sono visualizzati i dati comunicati con le basi di calcolo relativi a:

- il tasso medio di tariffa;
- il tasso applicabile (campo che risulta valorizzato solo nel caso in cui il soggetto assicurante abbia iniziato l'attività da oltre un biennio);
- il tasso applicato;
- la misura dell'oscillazione in diminuzione o in aumento in presenza di OT 20;
- la riduzione ai sensi della legge n.147/2013 con l'indicazione della percentuale nei casi in cui spetta[3].

[3] La percentuale di riduzione del premio prevista dalla legge n.147/2013 per l'anno 2016 è stata fissata al 16,61% e viene riconosciuta in presenza di tasso applicabile minore o uguale al tasso medio di tariffa, nel caso di soggetto assicurante che abbia iniziato l'attività da oltre un biennio, ovvero in presenza di accoglimento dell'istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi degli articoli 19 e 20 delle MAT (Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi).

Nella sezione **Agevolazioni** sono riportate le informazioni relative all'applicazione di eventuali riduzioni sulla rata premio.

In assenza di ulteriori incentivi da inserire sulla rata, selezionare il tasto "Conferma rata" e tornare al modulo della Figura 2.8 in cui risulterà compilata con il flag verde anche la rata.

Per l'inserimento delle riduzioni, selezionare, invece, il tasto "modifica":

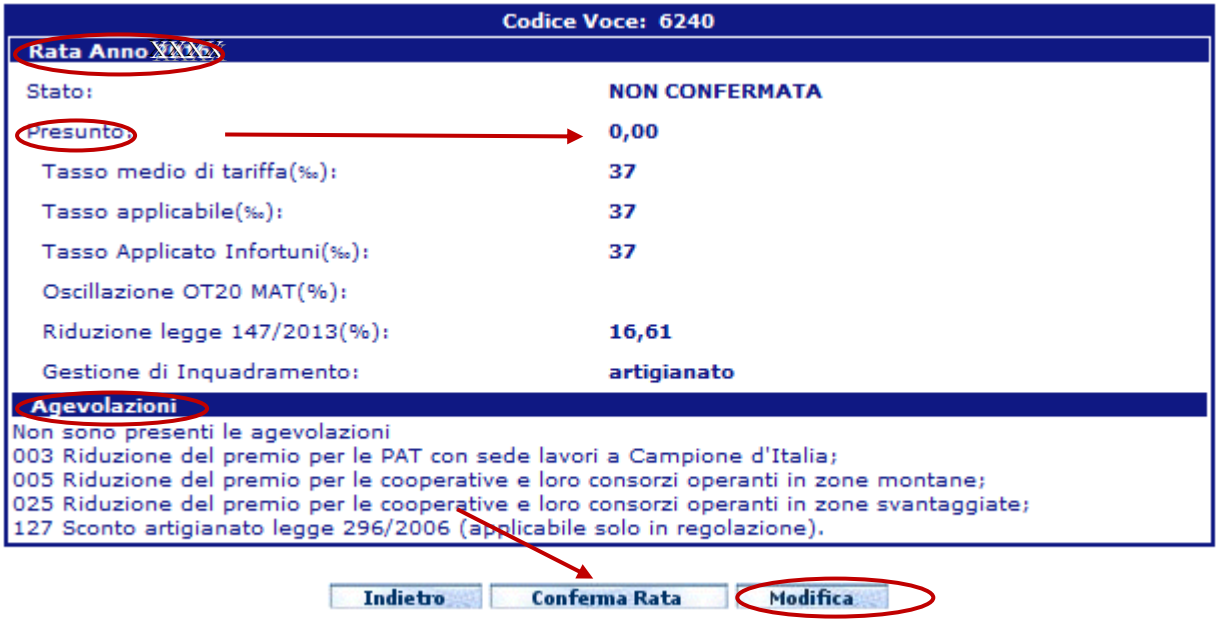

Figura 2.9 Polizza Dipendenti: Rata

2.2.1 Retribuzioni specifiche: silicosi/asbestosi

Se il soggetto assicurante, titolare del codice ditta, è soggetto al pagamento del premio supplementare per il rischio silicosi/asbestosi e ha provveduto ad inserire nella maschera "Regolazione dipendenti" le retribuzioni specifiche dei soggetti esposti a tali rischi aggiuntivi, nella maschera "Rata anno XXXX" il campo relativo risulta valorizzato con "SI" (Figura 2.10) e non è necessario effettuare nessun altra operazione per confermare il calcolo del premio supplementare.

Figura 2.10 Polizza Dipendenti: Rata - Retribuzioni Sil/Asb

2.2.2 Agevolazioni Rata

Al momento della redazione del presente manuale le agevolazioni contributive previste sono le seguenti:

- Riduzione del 50,30% per il settore della pesca;
- Riduzione del 50% per il sostegno della maternità e la paternità.

Per inserire le agevolazioni che spettano, una volta attivata la maschera "Modifica rata anno" tramite l'apposito tasto "Modifica" della Figura 2.9 pag.13, si deve selezionare la voce che interessa nel menù a tendina e, quindi selezionare il tasto "Aggiungi".

Completato l'inserimento degli sconti si seleziona il tasto "conferma" per salvare i dati immessi e si torna alla maschera precedente selezionando il tasto "indietro" (Figura 2.11).

Figura 2.11 Polizza Dipendenti: Sconti Rata

Nella maschera della polizza dipendenti adesso risulteranno confermati sia i dati necessari per il calcolo della regolazione sia i dati necessari per il calcolo della rata e, di conseguenza risulterà completato l'inserimento dei dati relativi alla voce di tariffa sulla quale abbiamo lavorato, come dimostra la presenza dei flag nella Figura 2.12.

Completato l'inserimento dei dati necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della regolazione e della rata, selezionando il tasto "Indietro" torneremo alla maschera della Figura 2.1 per attivare la funzionalità "Calcolo autoliquidazione" ed effettuare, in questo modo, l'invio della dichiarazione e il calcolo del premio di autoliquidazione.

Figura 2.12 Polizza Dipendenti confermata

2.3 *Ulteriori riduzioni del premio applicate d'ufficio*

Sono applicate automaticamente dal programma, in quanto registrate nell'archivio dell'INAIL, le seguenti agevolazioni, in vigore alla data di redazione del presente manuale:

- Riduzione del 50% per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia, sia in regolazione sia in rata;
- Riduzione, rispettivamente, del 75% o del 68% per le cooperative e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate, sia in regolazione sia in rata;
- Riduzione del 15,38% in regolazione e del 16,61% in rata, ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge n.147/2013. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione sono stati fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. Nel primo caso (lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2014) per ogni voce (lavorazione) si confronta il tasso applicabile medio del triennio 2012/2014 (TA ovvero il tasso medio nazionale per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività determinato ai sensi dell'art. 22 del D.M. 12.12.2000) e il tasso medio di tariffa (TM ovvero il tasso medio nazionale previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro ex articolo 8 del D.M. 12.12.2000) e la riduzione spetta se il tasso TA è inferiore o pari al TM ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi. Nel secondo caso (lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2014) la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentino o abbiano già presentato nel corso del biennio l'istanza ex art. 20 MAT telematica, accettata dall'Inail, ed è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.

2.4 *Polizza dipendenti ponderata*

Nel caso in cui una o più delle polizze dipendenti attive all'interno del codice ditta di cui è titolare il soggetto assicurante siano caratterizzate da voci di rischio ponderate, l'inserimento delle retribuzioni avviene con le modalità descritte nei paragrafi che precedono (a partire dal par.2

pag.5), a cui si rimanda, ferme restando alcune puntualizzazioni che seguono per quanto riguarda la veste grafica e le modalità di calcolo.

Una volta selezionata la voce "Assicurazione dipendenti" nella maschera "Dati generali" (Figura 2.1 PAT: Assicurazione Dipendenti pag. 5) la maschera della polizza dipendenti è quella descritta nella Figura 2.13, in cui a fronte di due distinti periodi di regolazione (uno per ognuna delle voci in ponderazione) viene visualizzato un unico periodo di rata:

Figura 2.13 Polizza Dipendenti Ponderata

Per inserire le retribuzioni erogate nell'anno precedente devono essere selezionati i singoli periodi corrispondenti a ciascuna voce rispettando la percentuale di ponderazione della voce stessa all'interno della polizza.

Tale percentuale è riportata nella maschera "Regolazione dipendenti", come evidenziato nella Figura 2.14.

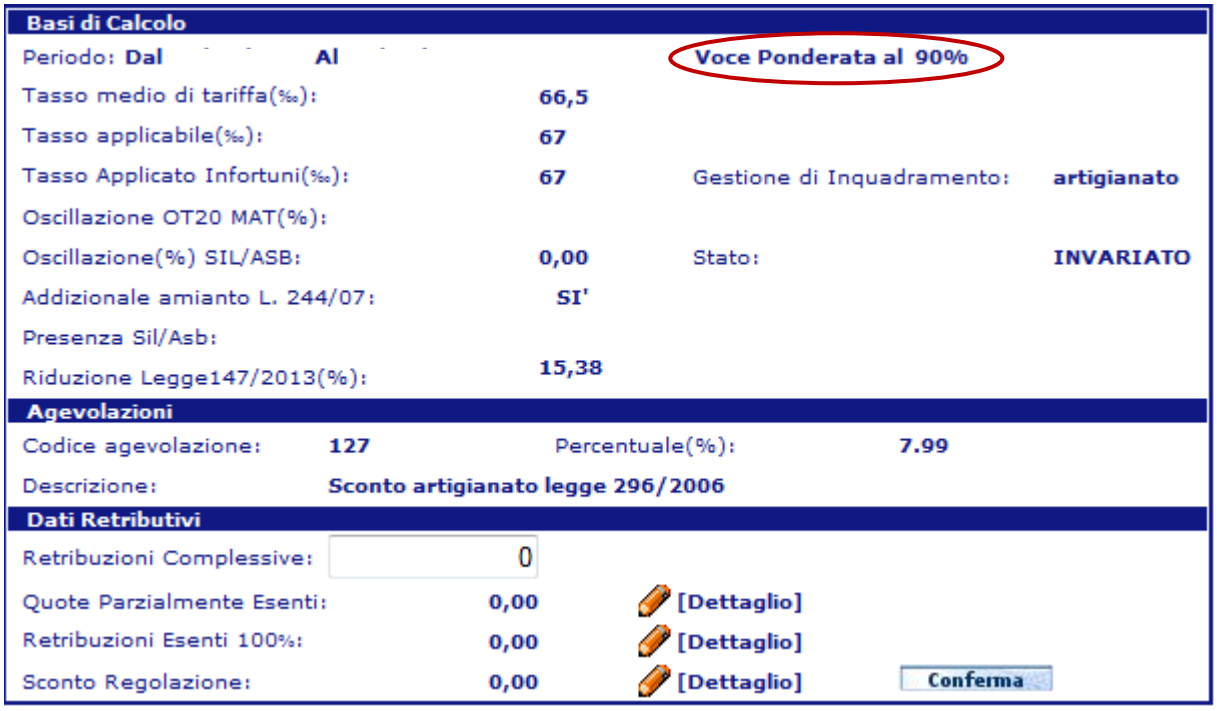

Figura 2.14 Polizza Dipendenti Ponderata - Regolazione

Una volta inserite le retribuzioni effettive erogate nell'anno di regolazione e gli eventuali sconti/agevolazioni/esenzioni, seguendo le modalità illustrate nei paragrafi precedenti, e confermati i dati inseriti in regolazione, torniamo alla maschera della Figura 2.13 e visualizziamo la rata, selezionando l'apposito tasto.

Nella maschera della rata per le voci in ponderazione (Figura 2.15) è indicato il presunto uguale alla somma delle retribuzioni inserite in regolazione per ciascuna voce di tariffa e il dettaglio per singola voce in cui sono visualizzate le retribuzioni presunte per ciascuna delle voci di tariffa della polizza ponderata.

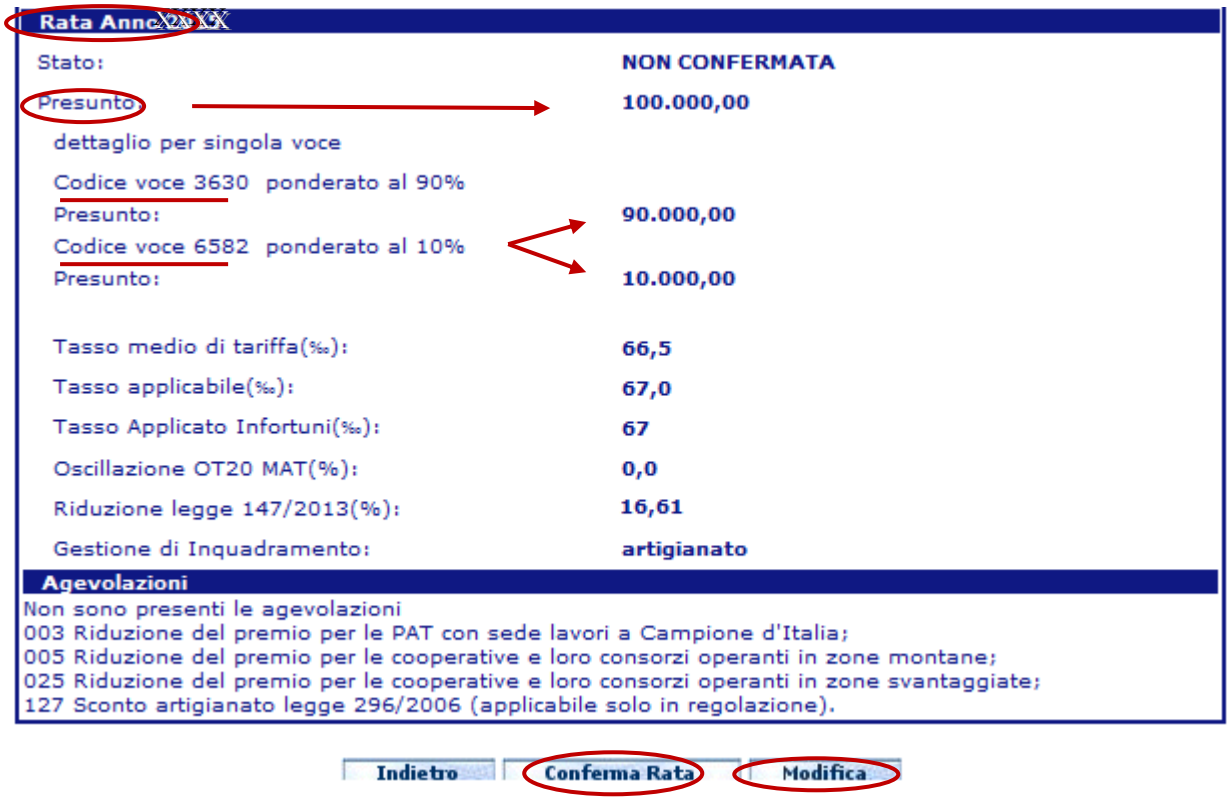

Figura 2.15 Polizza Dipendenti Ponderata - Rata

Le retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata possono essere confermate e quindi si procede al calcolo dell'autoliquidazione; altrimenti si può procedere alla modifica della rata per inserire eventuali sconti.

In questo secondo caso, selezionato il tasto modifica nella maschera della rata entriamo nella funzionalità di modifica della rata (Figura 2.16), selezioniamo dal menù a tendina in corrispondenza del campo "Sconto voce" la voce di tariffa (codice voce) di interesse e, quindi, dall'altro menù a tendina, indicato dalla seconda freccia, il tipo di sconto spettante. Selezionato il tipo sconto, selezioniamo il tasto "Aggiungi" per confermare l'inserimento del dato.

Figura 2.16 Polizza Dipendenti Ponderata - Modifica rata

L'operazione deve essere ripetuta per tutte le voci di tariffa per cui si ha diritto a una riduzione del premio (le riduzioni/agevolazioni che possono essere inserite in rata sono illustrate nei paragrafi 2.2.2 pag.14 e 2.3 pag.15) e alla fine dell'inserimento i dati devono essere confermati selezionando l'apposito tasto "conferma".

Una volta confermati i dati torniamo nella maschera della Figura 2.15 e possiamo confermare la rata. Dopo aver compiuto questa ulteriore operazione torniamo indietro tramite l'apposito tasto e visualizziamo la maschera della polizza dipendenti, che, come evidenziato dalla presenza dei flag verdi, risulterà interamente compilata (Figura 2.12 pag.15) e possiamo procedere al calcolo dell'autoliquidazione.

2.5 Apprendisti

Nel caso in cui il soggetto assicurante titolare di codice ditta abbia occupato solo apprendisti nell'anno precedente a quello dell'autoliquidazione deve comunque effettuare la denuncia delle retribuzioni indicando il valore "zero" nel campo "retribuzioni complessive" della Figura 2.3 pag.7, confermando il dato e tornando alla maschera "Dati generali" (Figura 2.1 pag. 5).

Non verranno visualizzati i flag verdi che segnalano l'avvenuta compilazione delle maschere della regolazione e della rata e quindi dell'intera polizza dipendenti (Figura 2.12 pag.15), ma potrà essere comunque effettuato il calcolo dell'autoliquidazione, selezionando l'apposito tasto (par. 2.10, Figura 2.21 pag. 22).

Una volta selezionato tale tasto, avendo inserito retribuzioni pari a zero, appare la seguente maschera:

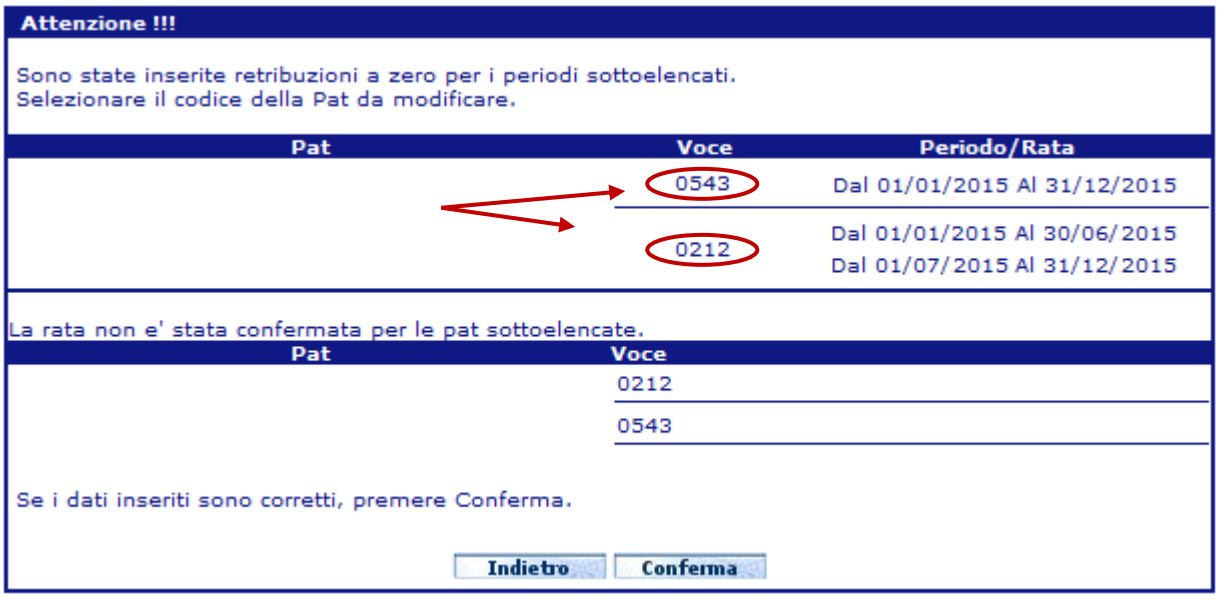

Figura 2.17 Retribuzioni Apprendisti

Trattandosi di apprendisti, il dato potrà essere confermato e si potrà procedere all'inoltro della dichiarazione salari, altrimenti si dovrà procedere alla selezione della Pat per tornare alla maschera della "regolazione dipendenti" e inserire le giuste retribuzioni.

2.6 Riduzioni contributive art. 32, comma 7-ter, legge 98/2013 riconosciute in proporzione al prodotto coltivato e allevato dai soci in zone di montagna e svantaggiate

La legge n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, ha modificato con norma di interpretazione autentica la concessione alle cooperative agricole e loro consorzi delle riduzioni contributive previste a favore dei datori di lavoro agricolo operanti nelle zone di montagna o svantaggiate, che occupano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Pertanto, viene riconosciuta anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone svantaggiate o di montagna una riduzione pari al 75 o al 68% in proporzione sulla quantità di prodotto conferito dai soci operanti in zone di montagna o svantaggiate.

La fruizione della riduzione è subordinata all'inserimento nella dichiarazione delle retribuzioni della percentuale di prodotto conferito da soci operanti in zone montane o svantaggiate, in rapporto al prodotto totale manipolato trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.

La percentuale deve essere arrotondata all'unità. L'arrotondamento deve essere effettuato alla cifra intera superiore, se la prima cifra decimale è uguale o maggiore di cinque (es.: 42,5 va arrotondato a 43), alla cifra intera inferiore, se la prima cifra decimale è minore di cinque (es.: 42,4 va arrotondata a 42).

Per usufruire della riduzione ex articolo 32 comma 7-ter della legge n.98/2013, negli appositi campi della maschera "Dati generali" (Figura 2.18) deve essere digitata la percentuale di prodotto conferito dai soci operanti in zone montane e/o svantaggiate alle cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e/o svantaggiate.

Figura 2.18 Riduzioni contributive art.32, comma 7-ter, legge 98/2013

Le riduzioni in questione non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e/o svantaggiate.

2.7 Addizionale fondo per le vittime dell'amianto (legge n. 244/2007, art.1, commi da 241 a 246, D.M. 30/2011)

La Finanziaria 2008 ha istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il "Fondo per le vittime dell'amianto", finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. Con decreto ministeriale n. 30/2011 sono state individuate le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l'addizionale.

La misura dell'addizionale (ad esempio per l'autoliquidazione 2015/2016 è stata fissata nella misura dell'1,33 % sia in regolazione, sia in rata) è registrata nel programma, pertanto il calcolo viene effettuato in automatico dall'applicativo per i codici ditta tenuti al versamento dell'addizionale, in presenza delle voci di tariffa individuate dal decreto ministeriale.

2.8 Rateazione del premio ex lege 449/97 e 144/99

Ai sensi della legge n. 449/1997 e della legge n. 144/1999 il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate trimestrali, con scadenza 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto[4] e 16 novembre dell'anno dell'autoliquidazione, con applicazione di interessi sulle rate successive alla prima. Il soggetto assicurante, titolare di codice ditta, che intenda usufruire di tale beneficio deve manifestare all'INAIL la volontà di avvalersene, comunicandola con la dichiarazione delle retribuzioni

[4] Art. 3-quater del d.l. n.16/2012 convertito dalla l. n.4/2012.

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta nell'anno di regolazione.

Per manifestare la volontà di avvalersi di tale beneficio, quindi, gli interessati devono selezionare "SI" nell'apposito campo della sezione "Dati generali" (Figura 2.19).

Figura 2.19 Rateazione ex lege 449/97 e 144/99

In linea generale, la selezione "SI" deve essere effettuata solo se si accede per la prima volta a tale beneficio e, comunque se non è stata già espressa tale volontà nella precedente Autoliquidazione, mentre nel caso in cui il datore di lavoro non intenda più usufruire del pagamento in quattro rate, deve selezionare "NO".

Per usufruire del dettaglio del calcolo e visualizzare/stampare gli importi delle quattro rate si deve comunque selezionare "SI".

2.9 Contributi associativi

Nel caso in cui il soggetto assicurante, titolare di codice ditta, effettui versamenti a favore di una determinata associazione di categoria, l'applicativo ne consente la visualizzazione per singola associazione distinguendo gli importi in regolazione e in rata.

La visualizzazione della tipologia di contributi dovuti può essere effettuata selezionando la sezione "Contributi associativi" della maschera "Dati generali".

In questo modo accediamo alla maschera "Contributi associativi" (Figura 2.20), di sola visualizzazione, in cui sono riportati il tipo di contributo associativo e la sigla dell'associazione di categoria a favore della quale viene effettuato il versamento.

Figura 2.20 Contributi Associativi

2.10 Calcolo Autoliquidazione

Una volta effettuato l'inserimento/visualizzazione di tutti i dati necessari per il calcolo del premio, si accede al calcolo dell'autoliquidazione selezionando l'apposito tasto (Figura 2.21):

Figura 2.21 Calcolo Autoliquidazione

Come visualizzato nella successiva Figura 2.22, nella maschera "Calcolo premio ditta" vengono ricapitolati i dati relativi alla regolazione, cioè l'importo calcolato sulla base delle retribuzioni dichiarate ed effettivamente erogate nell'anno precedente e l'importo della rata anticipata dell'anno precedente (dovuto), nonché il dettaglio dell'autoliquidazione dell'anno in corso, cioè l'importo dovuto a titolo di regolazione per l'anno precedente, che scaturisce dalla differenza tra gli importi

di cui sopra, e l'importo dovuto a titolo di rata per l'anno in corso. La somma algebrica tra questi importi costituisce il premio di autoliquidazione, cioè l'importo da versare tramite modello F24.

Dalla maschera della Figura 2.22 è possibile accedere alle seguenti ulteriori funzionalità:

- l'invio della dichiarazione salari,
- la visualizzazione/stampa del piano di rateazione (se l'opzione è stata selezionata),
- la visualizzazione/stampa del foglio salari che verrà inoltrato telematicamente all'INAIL,
- la visualizzazione dei dati necessari alla compilazione del modello F24 per il versamento del premio
- il dettaglio degli importi dovuti.

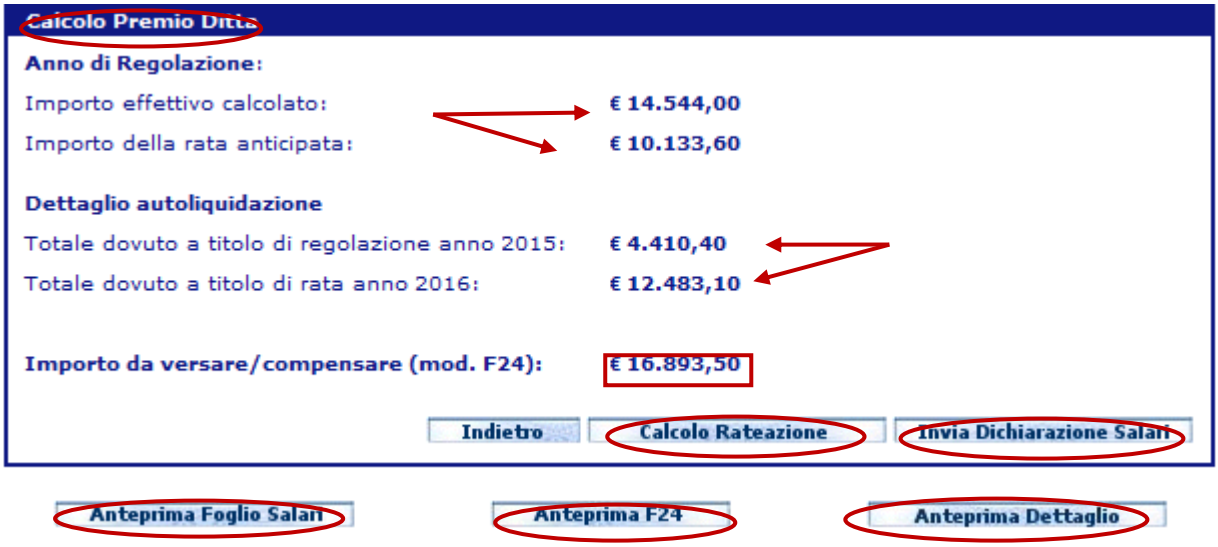

Figura 2.22 Calcolo del Premio

3 IMPRESE ARTIGIANE SENZA DIPENDENTI

In via generale, le imprese artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni, salvo che intendano:

- manifestare per la prima volta la volontà di usufruire del beneficio del pagamento in quattro rate trimestrali, con scadenza 16 febbraio, 16 maggio, 20[5] agosto e 16 novembre, con applicazione di interessi, ai sensi della legge n.449/1997 e della legge n.144/1999. Le imprese artigiane che intendano usufruire di tale beneficio, infatti devono manifestare la volontà di avvalersene all'INAIL comunicandola nella dichiarazione delle retribuzioni (vedi paragrafo 2.8 pag. 20);
- chiedere la riduzione del premio prevista dalla legge n. 296/2006, art.1, commi 780 e 781, a favore delle imprese artigiane che presentino determinati requisiti.

In entrambi i casi, quindi, le imprese artigiane devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente per via telematica entro il 28 febbraio dell'anno di autoliquidazione[6], fermo restando il termine del 16 febbraio per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata.

Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate con questo applicativo attraverso gli appositi campi previsti nella sezione "Dati generali" della maschera in Figura 3.1:

Figura 3.1 Dati Generali - Artigiani

[5] Art. 3-quater del d.l. n.16/2012 convertito dalla l. n.4/2012.

[6] Il Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2015 ha fissato al *28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fermo restando il termine previsto dall'art. 28, comma 1 e dall'art. 44, comma 2 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.*

3.1 Riduzione del premio per le imprese artigiane (art. 1, commi 780 e 781, legge n. 296/2006 e art.1, c. 23, legge n. 247/2007)

L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi annualmente con decreti ministeriali.

La riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (per la regolazione anno 2015 – Autoliquidazione 2015/2016 il biennio di osservazione è il 2013/2014).

La riduzione si applica alla sola regolazione (per la regolazione 2015 – Autoliquidazione 2015/2016 è fissata al 8,16% del premio) sempre che la richiesta di applicazione sia stata effettuata con la dichiarazione salari dell'anno precedente a quello per cui viene applicata.

La richiesta di applicazione effettuata in sede di inoltro della dichiarazione salari dell'anno, richiesta che si intende inoltrata scegliendo l'opzione "SI" nel campo "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" della Figura 3.2, vale come richiesta di applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione dell'anno successivo (Es: se effettuo l'autocertificazione in sede di invio della dichiarazione salari dell'anno 2015 - Autoliquidazione 2015/2016, la riduzione del premio, verificata la sussistenza dei requisiti, avverrà sulla regolazione 2016 – Autoliquidazione 2016/2017).

Per effettuare la richiesta di applicazione della riduzione per la regolazione dell'anno seguente è, quindi sufficiente selezionare l'opzione "SI" dal menù a tendina e confermare i dati con l'apposito tasto (Figura 3.2).

Figura 3.2 Certificazione dei requisiti ex lege n.296/2006

3.2 Polizza Artigiana

Come già detto, l'inoltro della dichiarazione salari in caso di impresa artigiana che non ha occupato dipendenti nell'anno precedente o ha occupato esclusivamente personale con qualifica di apprendista viene effettuato al solo scopo di manifestare la volontà di beneficiare del pagamento rateale ai sensi della legge n. 449/97 e della legge n. 144/99 e/o per certificare il possesso dei requisiti per accedere al beneficio della riduzione del premio ai sensi della legge n. 296/2006, art.1, commi 780 e 781.

A tal fine dopo la conferma nella maschera "Dati generali" (Figura 3.1 pag.24), occorre procedere alla visualizzazione/digitazione dei dati relativi alla polizza artigiana attiva sulla posizione assicurativa territoriale (PAT), selezionando "Assicurazione artigiani" nella Figura 3.1 per visualizzare/digitare i dati relativi ai periodi "Regolazione anno XXXX" e "Rata anno XXXX"; effettuare il calcolo dell'autoliquidazione e inoltrare telematicamente la dichiarazione salari.

Selezionando la voce "Assicurazione artigiani" nella maschera "Dati generali" (Figura 3.1 pag.24) entriamo quindi nella maschera della polizza artigiana, in cui sono riportate le posizioni di tutti i soggetti (individuati con i rispettivi codici fiscali) che svolgono attività lavorativa all'interno dell'impresa artigiana e risultano denunciati all'INAIL, cioè il lavoratore autonomo artigiano e gli eventuali soci, associati, familiari e collaboratori (Figura 3.3).

Per ciascun soggetto iscritto nella polizza individuato dal relativo codice fiscale devono essere visualizzate/digitate due distinte sezioni della maschera: "Regolazione Anno XXXX" e "Rata Anno XXXX".

Figura 3.3 Polizza Artigiani

3.2.1 Regolazione

In corrispondenza di ogni codice fiscale visualizzato, selezionando il relativo periodo di regolazione (nella Figura 3.3 il periodo dal …… al ……) entriamo nella maschera "Regolazione artigiano anno XXXX" (Figura 3.4), dove sono riportati:

1) **Periodo regolazione**, se coincide con l'anno solare indica che il soggetto è stato iscritto nella polizza per tutto l'anno. Tale periodo può essere inferiore all'anno solare se il soggetto artigiano è stato iscritto in corso d'anno (in tal caso la data inizio periodo è diversa dal 1° gennaio e uguale alla data di iscrizione nella polizza) oppure se l'artigiano è stato cancellato (cosiddetta cessazione) dalla polizza prima della fine dell'anno (in tal caso la data fine periodo è diversa dal 31 dicembre e uguale alla data di cancellazione dalla polizza). Se nel corso dell'anno sono state dichiarate variazioni del rischio assicurato, per lo stesso soggetto saranno visualizzati distinti periodi regolazione;

2) **Retribuzione convenzionale annua** del periodo sulla cui base viene effettuato il calcolo del premio speciale unitario dell'artigiano;

3) **Premio Speciale Unitario** calcolato in relazione alla retribuzione convenzionale annua e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta;

4) **Voce di tariffa** in cui è riportata la voce di rischio delle tariffe dei premi alla quale l'INAIL ha classificato la lavorazione denunciata dall'artigiano;

5) **Classe di rischio** corrispondente alla voce di rischio alla quale è stata classificata la lavorazione denunciata dall'artigiano;

6) **IGM classe di rischio** ovvero l'indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale che risulta valorizzato solo nel caso in cui l'attività /lavorazione sia iniziata da oltre un biennio l'indice di gravità medio

7) **IGA classe di rischio** ovvero l'indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale che risulta valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio;

8) **Istanza I/P L. 147/2013** valorizzato nel caso in cui il soggetto autonomo artigiano con attività iniziata da non oltre un biennio dimostri l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite istanza da effettuarsi con il modulo telematico 20 MAT;

9) **Riduzione legge 147/2013** valorizzato nel caso in cui spetti la riduzione ai sensi della legge n.147/2013[7].

10) **Agevolazioni**, in cui sono riportate le informazioni relative all'applicazione di eventuali riduzioni sul premio spettanti per il periodo di regolazione e registrate nell'archivio dell'INAIL.

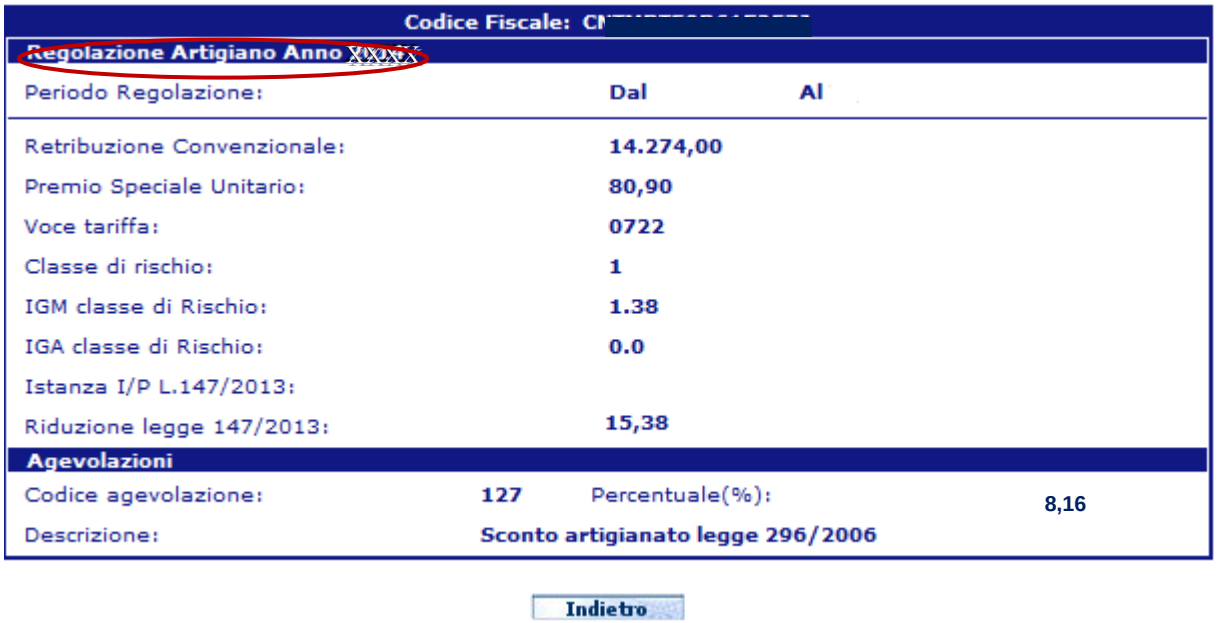

Codice Fiscale: C[redacted]

Regolazione Artigiano Anno XXXX

Periodo Regolazione:	Dal	Al	
Retribuzione Convenzionale:	14.274,00		
Premio Speciale Unitario:	80,90		
Voce tariffa:	0722		
Classe di rischio:	1		
IGM classe di Rischio:	1.38		
IGA classe di Rischio:	0.0		
Istanza I/P L.147/2013:			
Riduzione legge 147/2013:	15,38		

Agevolazioni

Codice agevolazione:	127	Percentuale(%):	8,16
Descrizione:	Sconto artigianato legge 296/2006		

Indietro

Figura 3.4 Polizza Artigiani: Regolazione

Questi dati non sono modificabili e coincidono con quanto comunicato con le basi di calcolo dall'INAIL. Una volta visualizzati, dopo aver controllato l'avvenuta applicazione delle agevolazioni

[7] La percentuale di riduzione del premio prevista dalla legge n.147/2013 per la regolazione 2015 è stata fissata al 15,38% e viene riconosciuta in presenza di indice di gravità aziendale minore o uguale all'indice di gravità medio, nel caso di soggetto che abbia iniziato l'attività da oltre un biennio, ovvero in presenza di accoglimento dell'istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi degli articoli 19 e 20 delle MAT (Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi) nel caso in cui l'attività sia iniziata da meno di un biennio.

nel caso in cui se ne abbia diritto, si torna alla maschera precedente (Figura 3.3 pag.26), selezionando il tasto "Indietro" (i flag verdi evidenziano che le maschere della regolazione risultano già compilate e confermate).

3.2.2 Agevolazioni Regolazione

Alla data di redazione del presente manuale, le agevolazioni contributive previste specificamente per il settore artigiano applicate in regolazione sono le seguenti:

- Riduzione del 57,50% per il settore della pesca;

- Riduzione del 8,16% per le imprese artigiane ai sensi della legge n. 296/2006 (che siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio). La richiesta di ammissione al beneficio deve essere pervenuta all'INAIL con la dichiarazione salari dell'autoliquidazione dell'anno precedente;

- Riduzione del 15,38% ai sensi della legge n.147/2013 comma 128. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione in parola sono stati fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. Nel primo caso (lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2014) per ogni voce (lavorazione) si confronta l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM) calcolato con riferimento al triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016 e la riduzione spetta se l'IGA è inferiore o pari all'IGM. Nel secondo caso (lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2014) la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o abbiamo già presentato nel corso del biennio l'istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall'INAIL.

Le percentuali di riduzione sono applicate automaticamente, se spettanti, all'importo del "premio speciale unitario" (Figura 3.4 pag.27) al momento del calcolo dell'autoliquidazione.

3.2.3 Rata

Per completare il calcolo del premio e poter inoltrare la dichiarazione salari si devono visualizzare/ confermare i dati relativi all'importo dovuto a titolo di rata per l'anno in corso.

Selezioniamo quindi "Visualizza" in corrispondenza della colonna intestata "Rata anno XXXX" nella maschera della Figura 3.3 pag.26 e accediamo così alla maschera "Rata anno"(Figura 3.5) dove sono riportati:

1) **Periodo rata** che coincide con l'anno dell'autoliquidazione;
2) **Voce di tariffa** in cui è riportata la voce di rischio delle tariffe dei premi alla quale l'INAIL ha classificato la lavorazione denunciata dall'artigiano;
3) **Retribuzione convenzionale** del periodo sulla cui base viene effettuato il calcolo del premio speciale unitario dell'anno di rata e che coincide con la retribuzione convenzionale annua riportata per l'anno di regolazione;
4) **Premio Speciale Unitario** calcolato in relazione alla retribuzione convenzionale annua e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta;
5) **Classe di rischio** ovvero la classe di rischio omogenea individuata con DM 1.2.2001, in base alle lavorazioni previste dalle Tariffe dei premi approvate con DM 12.12.2000;

6) **IGM classe di rischio** ovvero l'indice di gravità medio calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello nazionale che risulta valorizzato solo nel caso in cui l'attività /lavorazione sia iniziata da oltre un biennio l'indice di gravità medio;

7) **IGA classe di rischio** ovvero l'indice di gravità aziendale calcolato in base alla norma UNI 7249 per classe di rischio a livello aziendale che risulta valorizzato solo nel caso in cui l'attività/lavorazione sia iniziata da oltre un biennio;

8) **Istanza I/P L. 147/2013** valorizzato nel caso in cui il soggetto autonomo artigiano con attività iniziata da non oltre un biennio dimostri l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite istanza da effettuarsi con il modulo telematico 20 MAT;

9) **Riduzione legge 147/2013** valorizzato nel caso in cui spetti la riduzione ai sensi della legge n.147/2013[8].

Nella sezione della maschera intitolata "Agevolazioni" sono riportate le informazioni relative all'applicazione di eventuali riduzioni spettanti per il periodo di rata.

Tutti i dati richiamati coincidono con quelli comunicati dall'INAIL con le basi di calcolo.

Figura 3.5 Polizza Artigiani: Rata

L'importo del premio speciale unitario dovuto per l'anno di rata è già calcolato e coincide con quello comunicato con le basi di calcolo.

[8] La percentuale di riduzione del premio prevista dalla legge n.147/2013 per l'anno 2016 è stata fissata al 16,61% e viene riconosciuta in presenza di indice di gravità aziendale minore o uguale all'indice di gravità medio, nel caso di soggetto che abbia iniziato l'attività da oltre un biennio, ovvero in presenza di accoglimento dell'istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi degli articoli 19 e 20 delle MAT (Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi) nel caso in cui l'attività sia iniziata da meno di un biennio.

Tale importo può essere modificato se tutti i soggetti autonomi artigiani iscritti nella polizza sono cessati entro la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 febbraio dell'anno di autoliquidazione) e la relativa comunicazione all'INAIL è avvenuta dopo l'invio delle basi di calcolo.

In tal caso, infatti, il premio speciale unitario può essere calcolato sul numero dei mesi di lavoro effettivo, anziché sull'intero periodo indicato nelle basi di calcolo, con la precisazione che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese, fermo restando l'obbligo di comunicare all'INAIL la cessazione dell'attività da parte dell'artigiano entro 30 giorni dalla cessazione stessa (art.12 T.U., D.P.R. n.1124/1965).

Se non ricorre questa ipotesi, la rata, una volta visualizzata, deve essere confermata tramite l'apposito tasto "Conferma rata".

Nel caso in cui, invece, ricorra l'ipotesi richiamata della cessazione dell'intera polizza entro la data di scadenza dell'autoliquidazione, nella maschera della Figura 3.5, selezioniamo il tasto "Modifica" ed entriamo nella funzionalità di modifica del periodo di validità della polizza (Figura 3.6).

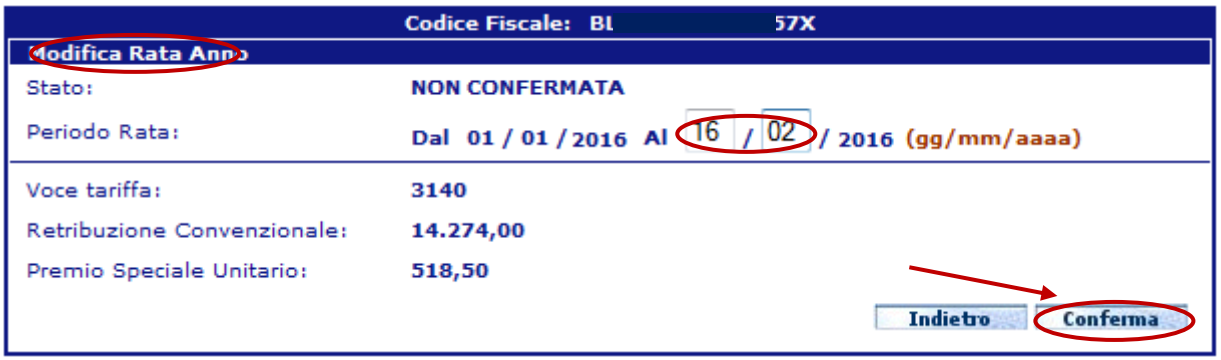

Figura 3.6 Polizza Artigiani: Modifica rata

Nella maschera "Modifica rata anno" inseriamo la data di cessazione della polizza artigiana nei campi giorno e mese del periodo rata "Al" (caselle evidenziate) e confermiamo l'inserimento con l'apposito tasto.

Al momento della conferma dei dati il sistema invierà il messaggio riportato nella Figura 3.7, avvertendo che l'inserimento della data di cessazione in questa fase consente esclusivamente il ricalcolo del premio speciale unitario per il periodo di rata e che la denuncia di cessazione deve essere effettuata, entro 30 giorni dalla cessazione stessa (art.12, comma 3, D.P.R. n.1124/1965), tramite gli appositi canali telematici (Comunicazione Unica al Registro delle Imprese o tramite il servizio online "Cessazione ditta" in Servizi Online).

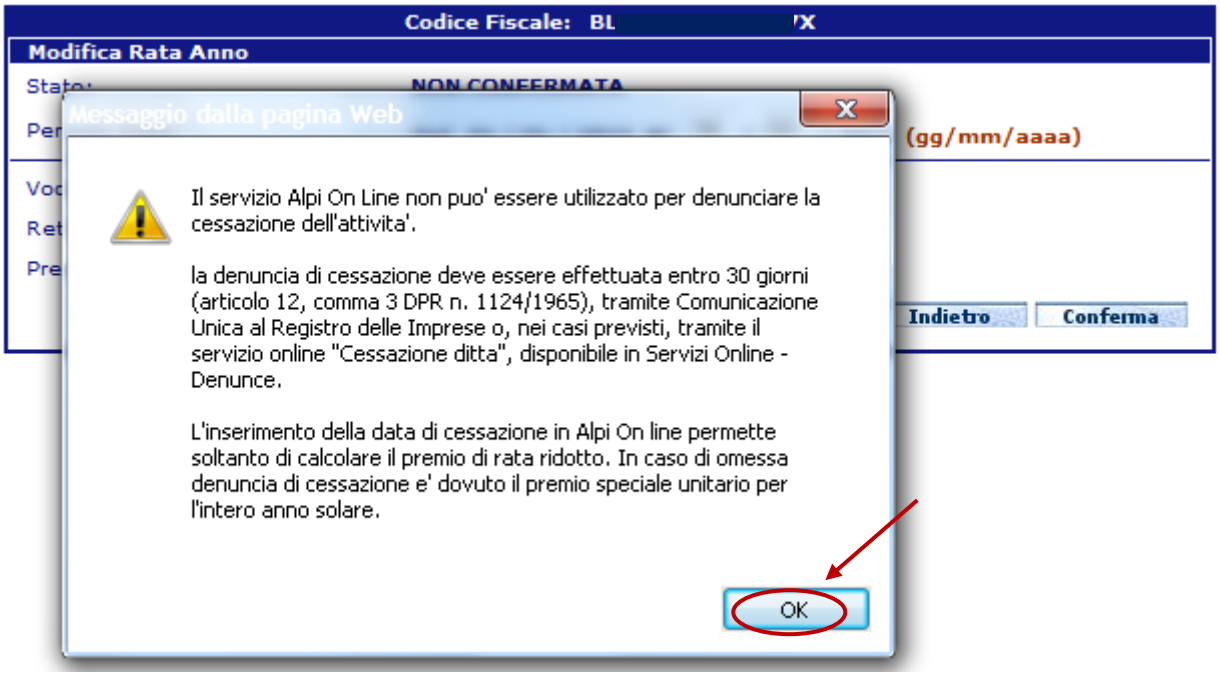

Figura 3.7 Polizza Artigiana: Rata ridotta

Selezioniamo quindi il tasto "ok" per confermare l'operazione. In questo modo torniamo alla maschera della Figura 3.5 pag.29 e confermiamo la rata selezionando l'apposito tasto.

Una volta effettuata l'operazione di conferma della rata, selezioniamo il tasto "Indietro" nella stessa maschera e così torniamo alla maschera generale della polizza artigiana, in cui risulteranno confermate sia la regolazione sia la rata (presenza dei flag in corrispondenza di entrambi i periodi dell'autoliquidazione per ciascun codice fiscale; Figura 3.8).

Figura 3.8 Polizza Artigiani: Confermata

Se nella polizza artigiani risultano iscritti più soggetti, i passi descritti devono essere ripetuti per ognuno di essi fino a che non risulteranno confermati tutti i periodi di regolazione e di rata e tutti i codici fiscali.

3.2.4 Agevolazioni Rata

Alla data di redazione del presente manuale, le agevolazioni contributive previste sulla rata del premio artigiano sono le seguenti:

- Riduzione del 50,30% per il settore della pesca;
- Riduzione del 16,61% ai sensi della legge n.147/2013 comma 128. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione in parola sono stati fissati criteri

differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. Nel primo caso (lavorazioni con data precedente al 3 gennaio 2014) per ogni voce (lavorazione) si confronta l'Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento (IGA) calcolato annualmente e l'Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio (IGM) calcolato con riferimento al triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016 e la riduzione spetta se l'IGA è inferiore o pari all'IGM. Nel secondo caso (lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2014) la riduzione si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano o abbiano presentato nel corso del biennio l'istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall'INAIL.

Come già detto per il premio speciale unitario relativo al periodo di regolazione, anche per quanto riguarda il periodo di rata la riduzione spettante sul premio del periodo è automaticamente applicata in fase di calcolo di autoliquidazione.

3.3 Polizza artigiana ponderata

Nel caso in cui il titolare artigiano, che non ha occupato dipendenti nell'anno precedente o ha occupato esclusivamente personale con qualifica di apprendista, sia titolare di polizza ponderata, in quanto svolge diverse lavorazioni riconducibili a più voci di tariffa, l'inoltro della dichiarazione salari è effettuato al solo scopo di manifestare la volontà di beneficiare del pagamento rateale ai sensi della legge n. 449/97 e della legge n. 144/99 e/o per certificare il possesso dei requisiti per accedere al beneficio della riduzione del premio ai sensi della legge n. 296/2006, art.1, commi 780 e 781.

Le modalità di compilazione della dichiarazione salari sono quelle illustrate nei paragrafi che precedono a partire dal par. 3 pag.24, ferme restando alcune puntualizzazioni che seguono per quanto riguarda la veste grafica e le modalità di calcolo in presenza di polizza ponderata.

Una volta selezionata la voce "Assicurazione artigiani" nella maschera "Dati generali" (Figura 2.1 PAT: Assicurazione DipendentiArtigiani pag. 24) la maschera della polizza artigiana ponderata è quella descritta nella Figura 3.9, in cui in corrispondenza del codice fiscale del soggetto assicurato sono visualizzati distinti periodi di regolazione, per ognuna delle voci in ponderazione, e un unico periodo di rata.

Figura 3.9 Polizza Artigiani Ponderata

Selezionando ciascun periodo di regolazione, possiamo visualizzare la percentuale di premio speciale unitario corrispondente alla singola voce della polizza (Figura 3.10). Il premio speciale unitario del periodo di regolazione sarà dato dalla somma degli importi visualizzati in ogni periodo di regolazione.

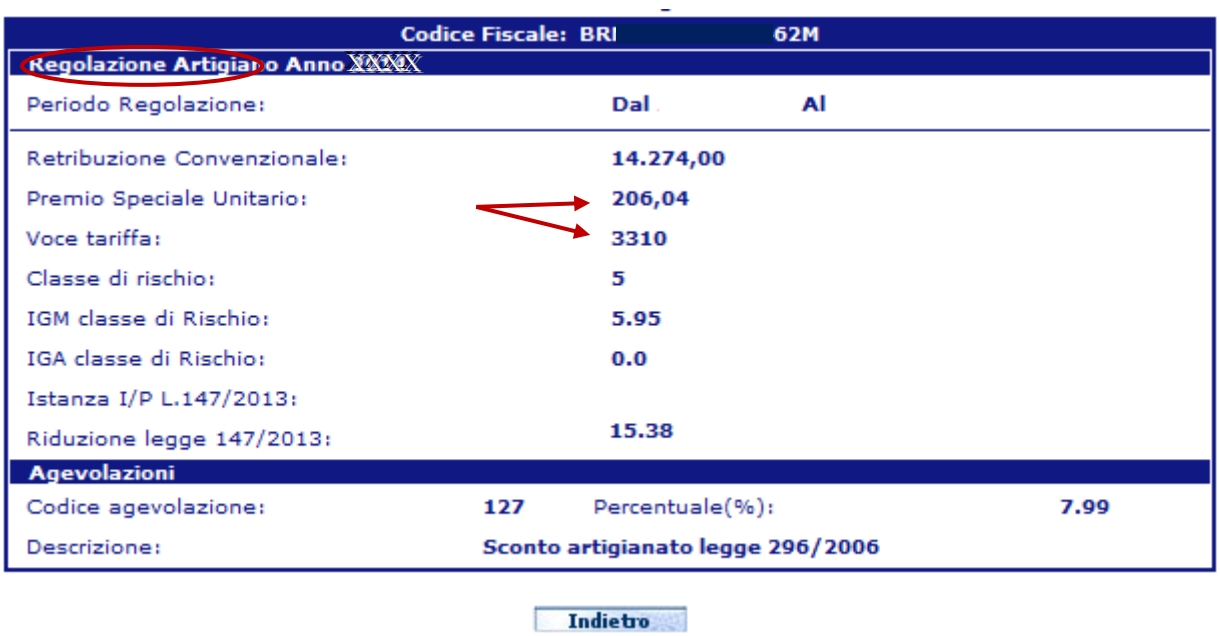

Codice Fiscale: BRI 62M			
Regolazione Artigiano Anno XXXX			
Periodo Regolazione:	Dal	Al	
Retribuzione Convenzionale:	14.274,00		
Premio Speciale Unitario:	206,04		
Voce tariffa:	3310		
Classe di rischio:	5		
IGM classe di Rischio:	5.95		
IGA classe di Rischio:	0.0		
Istanza I/P L.147/2013:			
Riduzione legge 147/2013:	15.38		
Agevolazioni			
Codice agevolazione:	127	Percentuale(%):	7.99
Descrizione:	Sconto artigianato legge 296/2006		

Indietro

Figura 3.10 Polizza Artigiani Ponderata - Regolazione

Selezionando l'unico periodo di rata, visualizzeremo il premio speciale unitario dovuto per il periodo di rata e il relativo dettaglio, in cui vengono riportate le percentuali del premio stesso corrispondenti a ogni voce di rischio della polizza ponderata (Figura 3.11).

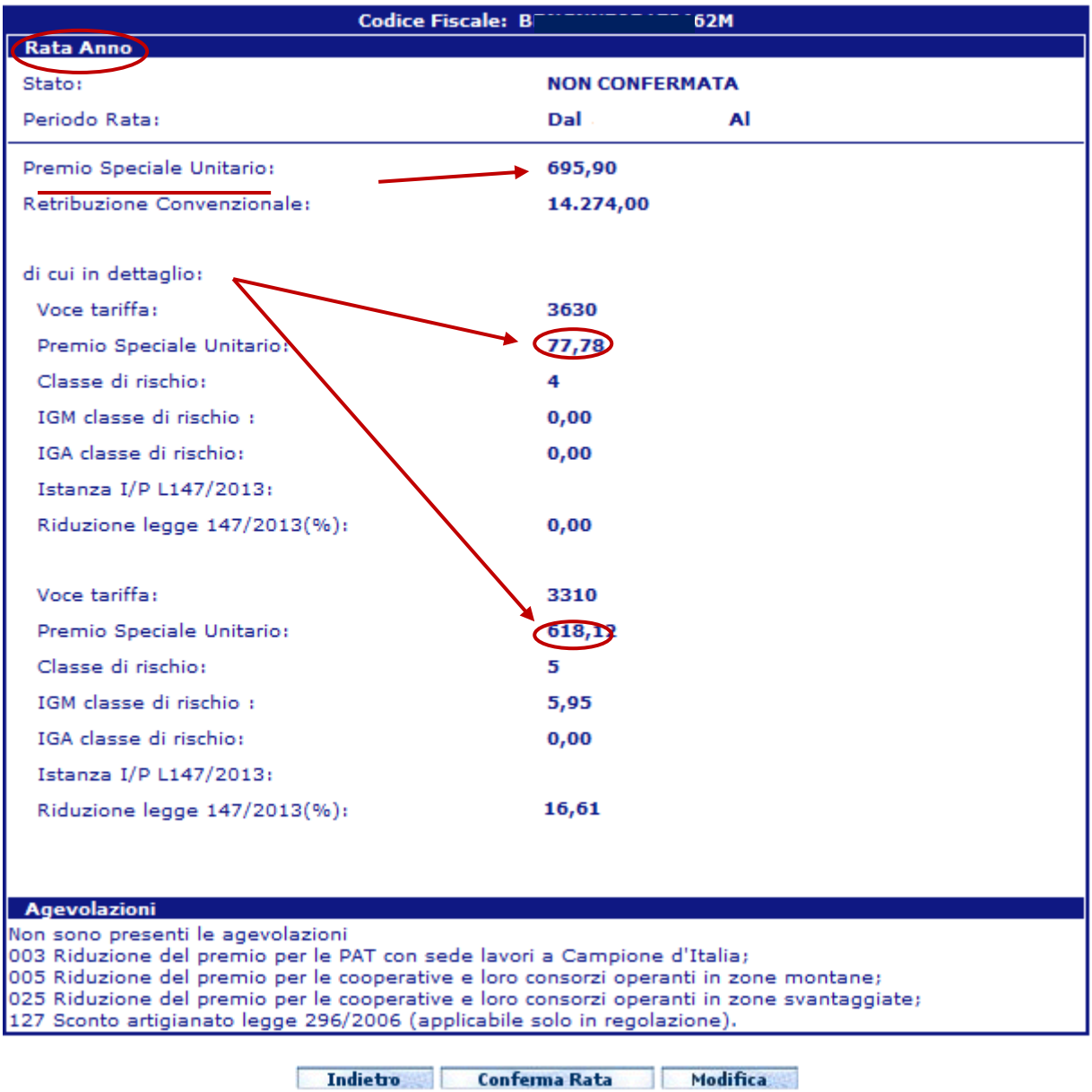

Figura 3.11 Polizza Artigiani Ponderata - Rata

La rata può essere confermata per procedere al calcolo dell'autoliquidazione ovvero si può procedere alla sua modifica seguendo le modalità illustrate al par. 3.2.3 pag.28, quando ricorrono le condizioni illustrate nello stesso paragrafo.

Una volta confermata anche la rata possiamo tornare alla maschera della polizza artigiani, che risulterà interamente compilata (Figura 3.8 pag.31) e procedere al calcolo dell'autoliquidazione.

3.4 Contributi associativi

Nel caso in cui l'impresa artigiana, titolare di codice ditta, effettui versamenti a favore di una determinata associazione di categoria, l'applicativo ne consente il calcolo/visualizzazione per singola associazione distinguendo gli importi in regolazione e in rata.

La visualizzazione della tipologia di contributi dovuti può essere effettuata selezionando la sezione "contributi associativi" della maschera "Dati generali"(Figura 3.1 pag.24).

In questo modo accediamo alla maschera "Contributi associativi" (Figura 3.12) di sola visualizzazione, in cui sono riportati il tipo di contributo associativo e la sigla dell'associazione di categoria a favore della quale viene effettuato il versamento.

Figura 3.12 Contributi Associativi

3.5 *Calcolo Autoliquidazione*

Una volta effettuato l'inserimento/visualizzazione/conferma di tutti i dati necessari per il calcolo del premio, torniamo alla maschera "Dati generali" tramite l'apposito tasto "Indietro".

La sezione "PAT: Posizioni Assicurative Territoriali" risulta confermata (presenza del flag accanto al numero PAT e alla relativa polizza; Figura 3.13).

Possiamo selezionare, quindi il tasto "Calcolo autoliquidazione" per attivare la relativa funzionalità.

Figura 3.13 Polizza Artigiani: Calcolo autoliquidazione

Per il dettaglio della funzionalità si rimanda al paragrafo 2.10 pag.22 con alcune precisazioni.

Il premio sia di regolazione sia di rata è il premio speciale unitario stabilito in relazione alla retribuzione convenzionale e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della "Tariffa artigiani autonomi 2000" (DM 1 febbraio 2001).

Se nella polizza artigiani risultano iscritti più soggetti, il premio calcolato è dato dalla somma dei singoli premi speciali unitari.

4 IMPRESE ARTIGIANE CON DIPENDENTI

Le imprese iscritte al settore artigianato, titolari di codici ditta, che abbiano assunto dipendenti nell'anno precedente la scadenza dell'autoliquidazione sono tenute, come tutti i soggetti assicuranti, a presentare la dichiarazione dei salari erogati nell'anno precedente. Tale adempimento deve essere assolto esclusivamente per via telematica entro il 28 febbraio dell'anno di autoliquidazione[9], fermo restando il termine del 16 febbraio per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata.

Le imprese artigiane con dipendenti sono, quindi titolari sia di una polizza dipendenti sia di una polizza artigiana. Per l'utilizzo dell'applicativo si rimanda al capitolo 2 da pag.5 per la polizza dipendenti e al capitolo 3 da pag.24 per la polizza artigiani.

[9] Il Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2015 ha fissato al *28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all'INAIL delle denunce retributive annuali di cui all'art. 28, comma 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, fermo restando il termine previsto dall'art. 28, comma 1 e dall'art. 44, comma 2 del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno.*